

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

Prot. n. P1182/4106 Sott. 40/DI

Roma, 30 settembre 1999

**OGGETTO:** D.M. 31 marzo 1984 - Richiesta di chiarimenti al punto 2.2 (installazione in cortili) e al punto 2.3 (installazione su terreno in pendenza). -

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando si espone quanto segue.

a) La normativa tecnica di prevenzione incendi non contempla la definizione di cortile per cui la stessa deve essere ricercata nell'ambito più generale della giurisprudenza. Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n° 3380 del 2 agosto 1997) così si è espressa: "Costituisce cortile lo spazio scoperto circondato dai corpi di fabbrica di uno stesso edificio o da più fabbricati contermini, che sia destinato (nell'ambito di un rapporto condominiale o implicante, comunque, una disciplina, a carattere interno, di interessi comuni od omogenei) a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da disimpegno per le esigenze degli immobili che lo circondano, consentendo il traffico delle persone e, in via eventuale, dei veicoli".

Ne discende che non può essere considerato cortile, ad esempio, il terreno che circonda un'abitazione isolata, quand'anche sia recintato con muratura continua avente altezza maggiore di 1,80 m.

Il D.M. 31 marzo 1984, disciplinando al punto 2.2 l'installazione di depositi di G.P.L. fino a 5 m<sup>3</sup> in cortile, non indica una superficie massima del medesimo oltre la quale non sia più necessario osservare le limitazioni prescritte allo stesso punto 2.2.

Pertanto si ritiene che ogni qual volta l'installazione dei depositi di che trattasi avvenga in un cortile, secondo la definizione sopra riportata, la stessa dovrà essere conforme al disposto del punto 2.2.

Venendo al caso specifico rappresentato da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che nell'esaminare la pratica occorra fare riferimento esclusivamente alla normativa tecnica di prevenzione incendi relativa all'attività in oggetto, pertanto la questione relativa alla proprietà complessiva dell'area che configura il cortile deve essere demandata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle disposizioni del Codice Civile che salvaguardano i diritti di terzi.

In ogni caso l'installazione proposta non è in linea con la normativa vigente in quanto, dalla planimetria allegata, sembrerebbe che il cortile derivante dalla somma delle aree A e B non ha almeno un quarto del perimetro libero da costruzioni.

b) Il punto 2.3 del D.M. 31 marzo 1984 esclude la possibilità di applicare distanze di sicurezza interne ridotte, misurate sia a valle che a monte del serbatoio, per depositi di G.P.L. installati su terreni con pendenza maggiore del 5% in quanto oltre all'eventualità di fuoriuscita di gas, che tenderebbe naturalmente a dirigersi verso il basso, occorre considerare anche il rischio di incendio o scoppio del serbatoio.

Infine si ritiene che, nel caso di installazione di un deposito di G.P.L. su un terreno terrazzato artificialmente, possono applicarsi le riduzioni di cui al punto 4-4-2 del D.M. 31 marzo 1984 qualora i fabbricati e gli altri elementi della proprietà, nei confronti dei quali devono essere osservate specifiche distanze di sicurezza interna, si trovino allo stesso livello dei serbatoi.